

XLVIII^a TORNATA

VENERDI 7 MARZO 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Bertetti, Fradelleto, Melodia e Rattone)	Pag. 1773
Commissioni (Nomina dei membri di alcune Commissioni permanenti)	1764
Nomina di una Commissione speciale	1788
Comunicazioni del Governo (Mutamenti nella composizione del Governo)	1765
Comunicazioni della Presidenza.	1763
Congedi	1763
Disegni di legge:	
(Annuncio di presentazione)	1765, 1772
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione »	1780
GIAMPIETRO	1782
LONGHI	1785
NUVOLONI	1780
VALENZANI	1787
(Presentazione)	1775, 1780
Interrogazioni (Risposta scritta al senatore Galimberti)	1773
Omaggi	1770
Petizioni (Sunto)	1764
Registrazioni con riserva	1773
Relazioni:	
(Annuncio di presentazione)	1770
(Presentazione)	1788
Ringraziamenti.	1772
Uffici:	
(Riunione)	1773
(Sorteggio)	1775

La seduta è aperta alle ore 16.

ROTA FRANCESCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci per giorni 3; Chersi per giorni 3; Chimienti per giorni 10; Cinati per giorni 5; Conti per giorni 8; Gallina per giorni 3; Giaccone per giorni 30; Pericoli per giorni 10; Piaggio per giorni 20; Scaduto per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. A termine di legge, do lettura dell'atto di deposito dei registri di stato civile della Reale Famiglia in dipendenza della trascrizione dell'atto di matrimonio fra S. A. Reale il Principe Umberto di Savoia e S. A. Reale la Principessa Maria del Belgio.

Il giorno otto gennaio millenovecentotrenta, Anno VIII E. F., nel Palazzo Reale del Quirinale in Roma procedevasi da S. E. il dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato, Ufficiale di stato civile della Reale Famiglia, alla trascrizione dell'Atto di Matrimonio tra S. A. R. UMBERTO DI SAVOIA, Principe di Piemonte, Principe Ereditario d'Italia, e S. A. R. la Principessa MARIA DEL BELGIO nei due

Registri originali di cui all'articolo 370 del Codice civile. Di questi, quello custodito negli Archivi del Senato era stato il giorno sei gennaio 1930-VIII, estratto dalla cassaforte; l'altro, custodito negli Archivi generali del Regno, era stato il medesimo giorno sei consegnato al Segretario generale del Senato dal Soprintendente degli Archivi generali del Regno in Roma e a questi è stato restituito il giorno 10 gennaio corrente, giusta l'unità dichiarazione del Soprintendente stesso.

Dovendosi ora procedere al deposito del Registro nell'Archivio del Senato, giusta quanto è prescritto nell'articolo 38 dello Statuto, sono oggi, undici gennaio millenovecentotrenta, anno VIII E. F., nel palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretariato generale, dove è posta la cassaforte destinata alla custodia degli Atti di stato civile della Reale Famiglia, convenuti il dott. Luigi Federzoni, Presidente del Senato, il prof. Luigi Simonetta, Senatore Questore, ed il dott. Annibale Alberti, Segretario generale del Senato, ed aperta la cassaforte medesima, si è quivi riposto il Registro predetto, procedendo poi alla chiusura della cassaforte stessa.

E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

F.to: Luigi Federzoni, *Presidente del Senato del Regno.*

F.to: Luigi Simonetta, *Senatore Questore.*

F.to: Annibale Alberti, *Segretario generale del Senato.*

R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal gr. uff. dott. Annibale Alberti, Segretario generale del Senato del Regno, il Registro degli Atti di matrimonio della Reale Famiglia che si conserva in questo Archivio generale del Regno, Registro che era stato chiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per l'iscrizione dell'Atto di matrimonio di S. A. R. UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Principe Ereditario d'Italia e di S. A. R. MARIA DEL

BELGIO, la quale iscrizione venne fatta il giorno otto corrente.

Roma, addì 10 gennaio 1930-VIII.

Il Soprintendente agli Archivi

F.to:

Do lettura della seguente lettera pervenuta da S. E. il Prefetto di Palazzo:

« Roma, 1° marzo 1930-VIII.

« A Sua Eccellenza il Presidente del Senato del Regno.

« D'ordine di Sua Maestà ho l'onore di comunicarle che entro il corrente mese di marzo la Casa Ducale delle Puglie sarà allietata da un fausto evento.

« Mi è gradita l'opportunità per ripeterle gli attestati della mia distintissima considerazione.

« *Il prefetto di palazzo*

« F.to: BOREA ».

Ho subito espresso a S. A. Reale il Duca di Aosta e alle Loro Altezze Reali il Duca e la Duchessa delle Puglie le più vive felicitazioni e i più fervidi auguri del Senato.

Le Loro Altezze hanno risposto con cordiali telegrammi di ringraziamento. (*Vivissimi applausi*).

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

SCALORI, *segretario:*

N. 9. — Il signor Silvio Divizia, già impiegato presso il Ministero delle comunicazioni, si duole di essere stato collocato innanzi tempo a riposo e invoca provvedimenti per il suo richiamo in servizio.

Nomina di commissioni.

Comunico che, in conformità al mandato conferitomi dal Senato nella tornata del 17 dicembre 1929-VIII, ho chiamato a far parte delle Commissioni d'istruzione, d'accusa e giudicante dell'Alta Corte di giustizia gli onorevoli senatori:

PER LA COMMISSIONE D'ISTRUZIONE.

Presidente, Morrone.

Membri ordinari: Baccelli Alfredo, Ciraolo, Crispo Moncada, Longhi.

Membri supplenti: Bazan, Celesia, Cito Filomarino, Gatti Salvatore, Mazzoccolo, Morpurgo, Paulucci di Calboli, San Martino Valperga.

PER LA COMMISSIONE D'ACCUSA.

Presidente, Sarrocchi.

Membri ordinari: Cassis, Dallolio Alfredo, Di Vico, Ferrari, Gentile, Malaspina di Carbonara, Morello, Pujia, Raineri, Rolandi Ricci.

Membri supplenti: Acton, Asinari di Bernezzo, Bombi, Cavazzoni, Chimienti, Luciolli, Montresor, Sandrini, Sitta, Torraca.

PER LA COMMISSIONE GIUDICANTE.

Albini, Amero D'Aste Stella, Barzilai, Berti, Bevione, Bonardi, Bonicelli, Borsarelli di Riffredo, Boselli, Brusati Roberto, Cagni di Bu Meliana, Calisse, Caviglia, Chersi, Cippico, Colonna, Cornaggia, Corradini, De Blasio, De Capitani D'Arzago, Del Carretto, Del Pezzo, De Marinis, De Nicola, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Fedele, Garbasso, Garofalo, Giordani, Giordano, Lanza di Scalea, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Mayer, Messedaglia, Milano Franco D'Aragona, Miliani, Nicolis di Robilant, Pascale, Perla, Pironti, Porro, Quartieri, Raimondi, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Salandra, Salata, Santoro, Schanzer, Scialoja Vittorio, Tacconi, Treccani, Venino, Zappi, Zippel, Zoppi.

Comunicazione del Governo.

ROCCO, *ministro della giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia*. Ho l'onore di partecipare al Senato che con decreto in data del 13 febbraio scorso, Sua Maestà il Re, su proposta del Capo del Governo, ha nominato ministro segretario di Stato per i lavori

pubblici l'on. Araldo Crollalanza, deputato al Parlamento.

Con decreto poi del 15 stesso mese la Maestà Sua, su proposta del Capo del Governo, ha nominato sottosegretario di Stato per i lavori pubblici l'on. avv. Antonio Leoni, deputato al Parlamento.

Presentazione di disegni di legge
e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni trasmesse alla Presidenza durante l'intervallo dei lavori.

SCALORI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie (288).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria (289).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva (290).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari (291).

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie (292).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10,000,000 per la esecuzione dei Patti Lateranensi (293).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo (294).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti per il personale civile tecnico del Servizio chimico militare (295).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova (296).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre (297).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (298).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia (299).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica (300).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la permuta fra il Castello Medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli (301).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi Istituti di credito (302).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lu-

brificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi (303).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1769, che concede l'esenzione doganale per un contingente straordinario di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati (304).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari, limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2412 (305).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante modificazioni al Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, che detta norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito (306).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1929, n. 1442, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione (307).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello (308).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-30 (309).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli (310).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida (311).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo alla esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra, tra l'Italia ed altri Stati, l'11 settembre 1929 (313).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni, entro il limite di lire 110 milioni, per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna (314).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve (315).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32 per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione (316).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, numero 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro (317).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930 (318).

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori (319).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie (320).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati (321).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazione di bilanci e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (322).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provve-

dere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche (323).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (324).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. (325).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista (326).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni (327).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1° Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2° Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3° Accordo italo-finlandese per la esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4° Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano, rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11, 24 luglio 1928; 5° *Modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929 (328).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi (329).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nei corpi e reparti del Regio esercito (330).

Convalidazione del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, autorizzante il prelevamento di lire 15,000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute (370).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali (371).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2010, concernente agevolazioni per la garanzia dei crediti relativi ad esportazione di prodotti nazionali (372).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale (373).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, recante provvedimenti per i danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate-autunno 1929 (374).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale (375).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro (376).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1662, che modifica il regime doganale del bromo e dei prodotti bromici (377).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 14 marzo 1929, n. 298, e 6 novembre 1929, n. 1906, relativi al trattamento doganale dello jodio e dei prodotti derivati (378).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1942, portante norme per il funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina (379).

Dal Capo del Governo:

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (335).

Modifica dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165 (358).

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena (359).

Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada (360).

Istituzione di una Regia Stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abbruttamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione (361).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni (362).

Lunghezza del miglio marino (366).

Dal Ministro degli affari esteri:

Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1929 (350).

Approvazione dei seguenti atti internazionali fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca: a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926; b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale firmata in Roma il 10 agosto 1926 (351).

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione (356).

Approvazione della Convenzione consolare italo-turca, firmata a Roma il 9 settembre 1929 (357).

Dal Ministro dell'interno:

Abrogazione dell'articolo 218 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 (346).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 78, recante proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume (369).

Dal Ministro delle corporazioni:

Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (355).

Dal Ministro delle colonie:

Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie (312).

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (331).

Dal Ministro della giustizia:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, contenente provvedimenti temporanei per le fusioni di società commerciali (363).

Dal Ministro delle finanze:

Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette (332).

Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371 (333).

Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale (334).

Cessione di beni costituenti l'ex Colonia Agricola di S. Martino delle Scale all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (336).

Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario Vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniale

in quella città per la costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario Vescovile (337).

Modificazione di alcune tasse di bollo, provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni della tassa sulle assicurazioni (338).

Dal Ministro della guerra:

Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'Armata (339).

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza (340).

Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari (341).

Modificazioni al Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'Unione militare (342).

Riforma della legge sul tiro a segno nazionale (343).

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (344).

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina (345).

Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali (365).

Dal Ministro della marina:

Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina (N. 364).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Piano regolatore per l'allargamento della Via Alessandro Manzoni in Milano (347).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Disposizioni per la repressione delle frodi nei burri (352).

Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi (353).

Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse (354).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2378, concernente la interpretazione del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, sulla moratoria italo-jugoslava (367).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili (368).

Dal Ministro dell'educazione nazionale:

Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la Provincia, il Comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'ingegneria, della Regia Scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico universitario di « S. Orsola » di Bologna (348).

Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei (349).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione (240).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca disposizioni concernenti la detenzione, somministrazione e vendita nei pubblici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (276).

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta l'aumento degli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32 per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione (316).

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per l'esercizio finanziario 1929-30 e con-

validazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (322).

DISEGNI DI LEGGE TRASMESSI DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 7 MARZO 1930-VIII.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1929, n. 3517, che approva la convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925 (319).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse (420).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, sulle espropriazioni occorse per le strade militari e per i danni di guerra (421).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della Magistratura e di concetto della Corte dei conti (425).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano (429).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici (430).

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30 (452).

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

SCALORI, segretario:

Fanno omaggio al Senato:

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano:

1° Anno accademico 1929-30 (Relazione).

2° Bondioli, *L'Università Cattolica d'Italia*.

L'Ambasciata di Polonia in Roma: *Opuscoli vari*.

Perini: *Contabilità agraria in Germania*.

Citriniti Domenico: *Omaggio a S. A. R. il Duca degli Abruzzi*.

Burgo Luigi: *Industria della carta in Italia e all'estero*.

R. Università di Perugia: *La Facoltà Fascista di Scienze politiche*.

Senatore Ciraoio:

1° Elia G. Emanuele, *L'Unione Internazionale di soccorso*;

2° Cremonesi Filippo, *L'Unione internazionale di soccorso e la Croce Rossa*.

Ministero di agricoltura e delle foreste: *Un quadriennio di sperimentazione per la cerealicoltura (1925-1929)*.

Lazzarini Italo: *Antichi ordinamenti veneziani*.

Scovazzi Gino: *La Rivoluzione democratica*.

Borghesio: *Statuti di Tavagnasco*.

Senatore Gabbi:

1° Peri A., *Medicina del lavoro e disciplina italiana*.

2° Peri A., *Rivendicazioni italiane nel campo della medicina e della chirurgia*.

Giorgio Enrico Levi: *Catalogo della Biblioteca del Duello*.

Senatore A. Baccelli:

1° *Che passò negli spiriti tra il « Furioso » e la « Liberata »*.

2° *La bellezza in Raffaello*.

3° *La via della luce* (Romanzo).

Garobbio Aurelio: *Montagne* (Versi).

Di Forti Nino: *Fiumi ruenti* (Versi).

Toth: *Analecta Bonfiniana*.

S. E. Federzoni:

1° Filippini, *Poesie*.

2° Travagli, *Nuovi orientamenti di politica democratica*.

3° Butticè, *A S. E. Federico Miglio*.

4° Manfroni, *Commemorazione di L. Pastor*.

5° Borsi, *La collaborazione civica obbligatoria in circostanze di urgenza*.

6° Lonati, *Note autobiografiche di P. Soratini*.

7° Forti, *In morte del cav. uff. A. Mazza*.

8° Forti, *Il Basilisco esistente al Museo di Storia naturale di Venezia*.

Mons. Boncompagni Ludovisi Ugo: *Mémorie della Pontificia Accademia delle Scienze* (Serie II).

Senatore Rava: *L'Università di Bologna nel passato e nel presente*.

Silvio Lessona: *Rapporto fra Stato ed Associazioni di lavoro nello Stato Fascista*.

Senatore Mazzoni: *Leonardo e l'uomo*. (Conferenza).

Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna: Marani M., *Ravenna e le sue bonifiche*.

Senatore T. Poggi: *Lettere ai contadini*. (2^a serie).

R. Università di Pavia: Carena A., *La competenza del Consiglio della Società delle Nazioni nelle controversie internazionali*.

Senatore Catellani: *Diritto internazionale*. (Corso tenuto nella R. Università di Padova).

Casa editrice Bilychnis: M. Piacentini, *La legge 24 giugno 1929, n. 1159, contenente disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*.

Senatore Croce:

1° *A proposito di un sonetto del Trecento sul modo di comportarsi nell'avversa fortuna*. (Nota).

2° *Il sonetto del « Vecchierello »*. (Nota).

Senatore Garofalo: *Le scienze giuridiche nel secolo XIX*. (Conferenza).

Associazione fascista fra proprietari di fabbricati della Puglia: *Il risanamento e la sistemazione edilizia della Bari storica*.

B. Conflitti: *Un remoto angolo d'Italia*. (Monografia di Campoli Appennino).

Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia: *I problemi del portierato dalle origini alla stipulazione del contratto nazionale*.

L. Giordano: *Il Castelvecchio di Oneglia*.

Prof. Quarantotto, *Bernardo Benussi*. (Discorso commemorativo).

Prof. Morpurgo: *Relazioni degli anni accademici 1926-29 della R. Università di studi economici e commerciali di Trieste*.

Senatore E. Marchiafava: *L'eredità nella patologia*.

Vittorio Meacci: *Il Papa non è sovrano?*

L'Università Cattolica di Milano: M. Casotti, *Il «moralismo» di G. G. Rousseau.*

L'Ambasciata del Giappone in Roma:

1° *The outline of the Capital Reconstruction Work.*

2° *Josuke Matsucha, An Address on Manchuria its past and present.* (Conference Institute of Pacific Relations).

3° *The Twentyninth Financial and economic annual of Japan, 1929.*

Alessandro Luzio: *Cavour e Guerrazzi.* (Nota).

V. E. Gasdia: *Sancta Maria de Campobasso in Aqua viva.*

Commissione per gli Atti delle Assemblee Costituzionali italiane: *Verbali delle sedute della municipalità provvisoria di Venezia, 1797.* Volume 1°. *Sessioni pubbliche e private, per cura di A. Alberti e R. Cessi.*

Commissione per gli Atti del Parlamento Sabauda: *Patria Cismontana.* P. I, Vol. 3° (1427-1458 per cura di A. Tallone).

Senatore Paulucci di Calboli:

1° *Palazzo Madama, Jean Finot.*

2° *Il canto dell'amore dei «duo cognati».*

3° *San Francisco en el pensamiento italiano.* (Conferencia).

4° *La tratta delle donne e dei fanciulli.*

5° *La rinascita dell'Italia nel pensiero americano.*

6° *La Conferenza di Genova in Italia.*

Istituto Nazionale di economia agraria: Zoli Livio, *Nuove costruzioni rurali in Italia. Sardegna.*

Senatore Croce: *Osservazioni sulla morale cattolica di A. Manzoni.* (Nota).

Senatore T. Poggi: *L'Italia può e deve produrre il suo pane.*

Istituto Nazionale di economia agraria: *Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nella agricoltura italiana. (II Piemonte; III Trentino ed Alto Adige).*

Maulio Sestino:

1° *Una donna ha pianto.*

2° *Ritratto su fondo oro.*

Francesco Campolongo:

1° *Il Gioacchinismo nella storia e nell'arte.*

2° *La funzione del diritto e la delinquenza nel distretto della Corte di Appello di Napoli.*

Ringraziamenti

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Lanza di Scalea ho ricevuto il seguente biglietto di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato:

«Valentin» Lanza di Scalea e Figli ringraziano di cuore S. E. Federzoni per le parole pronunziate in memoria del loro diletto scomparso e lo pregano di esprimere la loro gratitudine agli onorevoli componenti del Senato per la parte presa alla loro immensa sventura».

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura di altri disegni di legge presentati alla Presidenza.

SCALORI, segretario:

Dal ministro dell'aeronautica:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'articolo 16 della legge 23 giugno 1927, numero 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Sostituzione dell'articolo 13 del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1929, n. 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica.

(Già approvato dalla Camera dei deputati).

Cessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile Norge alla Società geografica italiana.

(Già approvato dalla Camera dei deputati).

Dal ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.).

Dal ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Classifica di prima categoria delle opere di bonificazione delle zone paludose esistenti nella Val Venosta e della Laguna di Grado.

Dal ministro degli affari esteri:

Esecuzione del Protocollo firmato a Parigi il 15 giugno 1929 che reca altresì emendamenti alla Convenzione relativa alla Navigazione aerea del 13 ottobre 1919.

PRESIDENTE. Tutti questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani, alle ore 15, vi sarà riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura di due messaggi del Presidente della Corte dei conti con i quali si trasmettono gli elenchi delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte medesima durante il mese di gennaio 1930-VIII.

SCALORI, segretario:

« Roma, 16 gennaio 1930.

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1930-VIII.

« Il Presidente

« F.to: GASPARINI ».

« Roma, 3 febbraio 1930-VIII.

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di gennaio 1930-VIII.

« Il Presidente

« F.to: GASPARINI ».

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri dell'interno, della giustizia e della guerra hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni del senatore Galimberti.

A norma del Regolamento, le medesime saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Commemorazione dei senatori Bertetti Michele, Rattone Giorgio, Melodia Nicola e Fradeletto Antonio.

PRESIDENTE. (*Si alza; contemporaneamente si alzano i senatori e i ministri*).

Prima di riprendere le nostre discussioni ricordiamo con mesta pietà i colleghi che ci lasciarono durante l'interruzione dei nostri lavori.

Apparteneva a questa Assemblea da oltre vent'anni l'avvocato Michele Bertetti, nativo di Volpiano, in provincia di Torino, già deputato per tre legislature, sottosegretario di Stato nel terzo Ministero Giolitti, assiduo e operoso sempre, nella sua lunga attività parlamentare, finchè l'età e le forze glie lo consentirono. Ci resta la memoria della sua esemplare probità, del suo zelo indefesso, della sua serena e arguta bonomia.

Giorgio Rattone, di Moncalieri, professore di patologia generale all'Università di Parma, già preside di quell'a facoltà medica e poi rettore dell'Università stessa, lascia tracce notevoli nel campo scientifico, particolarmente nelle ricerche sul tetano e su le malattie infettive; ma dedicò il suo intelletto versatile e brillante anche allo studio dei problemi politici, economici e sociali. Deputato di Aosta per le Legislature XXIII e XXIV, partecipò alacramente ai dibattiti della Camera elettiva con discorsi e relazioni su ogni più importante questione. Altrettanto assiduo fu in quest'aula, ove tutti lo apprezzavamo per le sue alte qualità di carattere e d'ingegno.

Particolarmente sentita e rimpianta è stata la perdita del nostro venerato collega barone

Nicola **Melodia**, mancatoci quasi novantenne la vigilia dello scorso Natale.

Figlio di un intemerato patriota, che molto ebbe a soffrire per la causa dell'unità nazionale si arruolò, non ancora ventenne, volontario garibaldino, facendo tutta la campagna del 1860, conseguendo il grado di maggiore e partecipando valorosamente alla battaglia del Volturno.

Deposte le armi, entrò nella diplomazia e fu per breve tempo al Ministero degli Affari Esteri. Fu inviato nel 1876 alla Camera dal Collegio di Altamura e riconfermato per le tre Legislature successive fino al 1890.

Alla Camera dei deputati dette copioso contributo di parola e di opere, partecipando a numerosissime discussioni e alle principali Commissioni.

Nominato Senatore nel 1892 per la III Categoria, qui si affermò subito per la grande solerzia. Non vi fu quasi discussione notevole al quale non prendesse parte. Relatore di importanti disegni di legge, membro attivissimo di Commissioni permanenti e speciali, come quella per la verifica dei titoli e quella del Regolamento; durante tre Legislature Presidente della Commissione permanente di istruzione dell'Alta Corte; dal 1906 al 1919 eletto per tre volte Segretario della Presidenza; dal 1919 al 1929 Vice Presidente del Senato.

Fu inflessibile oppositore di ogni condiscendenza alla demagogia e propugnatore costante di un governo forte e ispirato ai massimi ideali nazionali. Interventista fervente, ebbe quattro figli e quattro nipoti al fronte; nel periodo più grave e oscuro della guerra, fu uno dei fondatori del Fascio Parlamentare di difesa nazionale, che poi presiedè. Aderì tra i primi senatori al Fascismo e non ebbe mai tibuanze nè oscillazioni. A riconoscimento delle sue insigni benemerenzè, nel 1923, era stato nominato Ministro di Stato.

La rara esperienza parlamentare era sorretta, in Nicola Melodia, da una vasta cultura politica e giuridica, sì che il suo consiglio era sempre ascoltato e bene accetto in ogni discussione. La mente rimase chiara e pronta, in lui, fino al termine della sua lunga onorata esistenza, così come il cuore serbò fino all'ultimo giorno le virtù generose della bontà, della fede e dell'entusiasmo patriottico.

Non udremo più fra noi la parola armoniosa e ornata di Antonio **Fradeletto**, figlio amantissimo di Venezia, restitutore appassionato e tenace del primato artistico di essa, celebratore suggestivo dei fasti e delle tradizioni di San Marco. Il poderoso ingegno, la singolare capacità di assimilazione, la ferrea memoria, la fecondità suasiva e ricca d'immagini gli avevano conferito vanto di conferenziere fra i più desiderati e acclamati in ogni parte d'Italia. Trattando di svariatissimi argomenti storici e letterari, egli si ispirò sempre a un nobile fine di educazione intellettuale e di elevazione della coscienza civica del popolo; proposito tanto più degno di lode, in quanto forse pochi altri conferenzieri conobbero come lui la fedele ammirazione delle folle. L'oratore politico non fu inferiore. Entrato alla Camera dei deputati nel 1900, prese presto posizione di autorità e di indipendenza di fronte a uomini e partiti del tempo, ponendo la sua eloquenza geniale al servizio di un vigoroso sentimento italiano.

Dopo avere più volte ricusato l'onere del potere, consentì per amore della sua Venezia ad accettare nel gennaio del 1919 il portafogli della ricostruzione delle terre liberate. Il 3 ottobre 1920 entrò in Senato, ove più volte pronunziò discorsi mirabili e fu anche autorevole e diligente commissario della nostra Biblioteca.

Centro ideale della sua vita, del suo lavoro e del suo pensiero restò sempre la meravigliosa città, di cui insieme con Riccardo Selvatico, con Filippo Grimani, con Giacinto Gallina, con Pompeo Molmenti aveva sognato e promosso una rinascita spirituale, creando, fra molte altre imprese minori, e per lunghi anni reggendo con sagace e fortunato fervore, la Mostra Internazionale d'Arte, divenuta a grado a grado, di due in due anni, istituzione, più che veneziana e italiana, mondiale.

L'ultima orazione di Antonio Fradeletto fu detta a Venezia per commemorare il suo amico e compagno di lotte e di studi, l'altro nostro indimenticabile collega Pompeo Molmenti; e fu quasi un estremo accorato addio di amore e di speranza alla bellezza e alla gloria della meravigliosa città.

L'animo nostro si volge a tutte queste care e onorande figure di scomparsi, con un affetto che il tempo non potrà intiepidire,

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo si associa di gran cuore al commosso elogio che l'illustre Presidente dell'Assemblea ha fatto dei defunti senatori Melodia, Rattone, Bertetti e Fradeletto.

Il senatore Nicola Melodia, vice-presidente del Senato, presidente del Fascio parlamentare di Azione nazionale, lascia in noi un perenne ricordo per il suo vivo, fervido, patriottismo.

I senatori Rattone, Bertetti, Fradeletto, ebbero nella scienza, nelle lettere, nella politica un posto cospicuo. La memoria dei quattro insigni parlamentari resterà viva nel cuore degli italiani.

Presentazione di un disegno di legge.

BOTTAL, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAL, *ministro delle corporazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: «Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle corporazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli uffici.

Invito i senatori segretari a procedere al sorteggio degli uffici.

(I senatori segretari fanno il sorteggio).

UFFICIO I

S. A. R. il Principe Tomaso
S. A. R. il Principe Amedeo Umberto
Albricci
Amero d'Aste
Arrivabene
Beltrami

Biscaretti Roberto
Boselli
Bouvier
Brandolin
Callaini
Carminati
Castiglioni
Chersi
Chimienti
Ciraolo
Cirmeni
Civelli
Conci
Contarini
Cornaggia
Dallolio Alberto
De Martino
De Michelis
Diena
Di Stefano
Ferrari
Galimberti
Gatti Girolamo
Ginori Conti
Guidi Fabio
Lago
Luiggi
Malagodi
Malfatti
Manfroni
Mango
Marciano
Menozzi
Montanari
Morrone
Niccolini Pietro
Odero
Pecori Giraldi
Pericoli
Pirelli
Rossi Balbo
Russo
Salata
San Martino
Santoro
Scalini
Scialoja Antonio
Sechi
Silj
Silvestri
Spada Potenziani

Suardi
 Tacconi
 Tamassia
 Tassoni
 Torraca
 Venturi
 Versari
 Vicini Antonio

UFFICIO II

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 S. A. R. il Principe Aimone
 Albertini
 Asinari di Bernezzo
 Badaloni
 Bastianelli
 Bergamasco
 Bergamini
 Bernocchi
 Bocconi
 Bollati
 Borsalino
 Broccardi
 Cattaneo Riccardo
 Ciccotti
 Cippico
 Corbino
 Cossilla
 Cremonesi
 Crespi
 D'Amelio
 D'Andrea
 Del Carretto
 De Tullio
 Di Robilant
 Farina
 Fedele
 Gallina
 Garavetti
 Garofalo
 Gatti Salvatore
 Giannattasio
 Giordani
 Giordano
 Grandi
 Greppi
 Grippo
 Grosso
 Guaccero

Guidi Ignazio
 Lissia
 Manna
 Maury
 Milano Franco d'Aragona
 Mosconi
 Nava
 Pagliano
 Passerini Angelo
 Passerini Napoleone
 Petitti di Roreto
 Pozzo
 Puricelli
 Raimondi
 Ricci Federico
 Rolandi Ricci
 Rossi Giovanni
 Rota Giuseppe
 Sanjust
 Santucci
 Segrè-Sartorio
 Tanari
 Tiscornia
 Tosti di Valminuta
 Volpi
 Volterra

UFFICIO III

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 S. A. R. il Principe Umberto
 Ancona
 Antona Traversi
 Badoglio
 Bellini
 Beneventano
 Bensa
 Berti
 Bombi
 Caccianiga
 Capotorto
 Casertano
 Castelli
 Celesia
 Cian
 Crispo Moncada
 De Cillis
 Della Gherardesca
 De Marinis
 De Nicola
 Einaudi

Faggella
 Ferraris
 Ferrero di Cambiano
 Ferri
 Fulci
 Gabbi
 Gioppi
 Gonzaga
 Grazioli
 Lauza di Scalen
 Larussa
 Lusignoli
 Marcello
 Marconi
 Mariotti
 Marozzi
 Mayer
 Messedaglia
 Nasini
 Pais
 Palumbo
 Pelli Fabbroni
 Pestalozza
 Poggi Cesare
 Porro
 Queirolo
 Rebaudengo
 Ridola
 Ronco
 Rossini
 Sa'andra
 Salvago Raggi
 Sarrocchi
 Schiralli
 Solari
 Squitti
 Suardo
 Thaon di Revel
 Tittoni
 Tofani
 Valenzani
 Vanzo
 Zupelli

Bonzani
 Borromeo
 Brezzi
 Brondi
 Campili
 Carletti
 Cassis
 Castellani
 Cavallero
 Chiappelli
 Cimati
 Corradini
 Crispolti
 Da Como
 De Cupis
 Del Bono
 De Vito
 Di Donato
 Di Frassineto
 Di Terranova
 Falcioni
 Gallenga
 Gavazzi
 Gentile
 Gentile
 Grosoli
 Gualtieri
 Joele
 Lucioli
 Marchiafava
 Marghieri
 Mattioli
 Mattioli Pasqualini
 Miliani
 Millosevich
 Mosca
 Nuvoloni
 Pantano
 Piaggio
 Pironti
 Poggi Tito
 Pujia
 Pullè
 Quarta
 Rava
 Resta Pallavicino
 Ricci Corrado
 Rota Attilio
 Sforza
 Simonetta
 Soderini

UFFICIO IV

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Albertoni
 Arlotta
 Berio
 Biscaretti Guido

Spada
Stoppato
Strampelli
Tolomei
Torre
Tovini
Vigliani
Visocchi
Zappi

UFFICIO V

S. A. R. il Principe Ferdinando

Abbate
Acton
Alberici
Albini
Anselmino
Appiani
Baccelli Alfredo
Barzilai
Berenini
Bianchi
Bistolfi
Boncompagni Ludovisi
Borsarelli
Cagnetta
Cagni
Calisse
Canevari
Capece Minutolo
Cavazzoni
Della Noce
Della Torre
De Lorenzo
De Vecchi di Val Cismon
Di Bagno
Durante
Faelli
Fara
Figoli Des Geneys
Fracassi
Frassati
Garbasso
Gasparini
Ghiglianovich
Giaccone
Giardino
Indri
Longhi
Martino

Mazzoceolo
Morello
Morpurgo
Nicastro
Orsi
Pascale
Paternò di Sessa
Paolucci di Calboli
Pavia
Peano
Pitacco
Quartieri
Schanzer
Scherillo
Sirianni
Sormani
Spirito
Triangi
Valle
Venzi
Vicini Marco Arturo
Viganò
Visconti di Modrone
Wollemborg

UFFICIO VI

S. A. R. il Principe Filiberto
Abisso
Agnelli
Albicini
Artom
Baccelli Pietro
Bevione
Bonardi
Bongiovanni
Bonin Longare
Borea d'Olmo
Borghese
Brugi
Brusati Ugo
Casati
Caviglia
Cito Filomarino
Cocchia
Croce
Dallolio Alfredo
De Bono
De Capitani d'Arzago
Del Pezzo

Di Rovasenda
 Di Vico
 Ellero
 Facchinetti
 Fadda
 Fano
 Francica-Nava
 Giampietro
 Lagasi
 Libertini
 Lustig
 Mambretti
 Maragliano
 Marani
 Marescalchi
 Mazzucco
 Millo
 Montresor
 Mori
 Mortara
 Novaro
 Nunziante
 Oviglio
 Petrillo
 Raineri
 Rajna
 Reggio
 Rota Francesco
 Sandrini
 Scaduto
 Scialoja Vittorio
 Serristori
 Sitta
 Tecchio
 Tomasi della Torretta
 Torlonia
 Treccani
 Vaccari
 Varisco
 Villa

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Adalberto
 Bazan
 Beria d'Argentine
 Bonicelli
 Borletti
 Brusati Roberto
 Camerini
 Cappa

Casanuova
 Cataldi
 Catellani
 Cattaneo Giovanni
 Cesareo
 Colonna
 Colosimo
 Concini
 Conti
 Credaro
 De Blasio
 Di Frasso
 D'Ovidio
 Fabri
 Facta
 Fantoli
 Fortunato
 Garroni
 Guglielmi
 Imperiali
 Loria
 Malaspina
 Martinez
 Mazzoni
 Miari de Cumani
 Montuori
 Niccolini Eugenio
 Novelli
 Padulli
 Perla
 Pescarolo
 Prampolini
 Renda
 Rizzetti
 Romeo
 Romeo delle Torrazze
 Ruffini
 Sailer
 Salmoiraghi
 Sanarelli
 Scalori
 Scavonetti
 Setti
 Sinibaldi
 Spezzotti
 Supino
 Tamborino
 Valerio
 Valvassori-Peroni
 Venino
 Viola

Vitelli
Zerboglio
Zippel
Zoppi

Presentazione di disegni di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati ».

Come già fu fatto per altri disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario, chiederei che il Senato deliberasse di rinviare l'esame di questo disegno di legge ad una Commissione da nominarsi dal Presidente.

Ho anche l'onore di presentare il disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della giustizia della presentazione del disegno di legge « Sulla cittadinanza », il quale seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Do pure atto al ministro della giustizia della presentazione del disegno di legge: « Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati ».

Il ministro della giustizia propone che questo disegno di legge sia rinviato all'esame d'una Commissione nominata dal Presidente.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Mi riservo di comunicare prima della fine della seduta i nomi dei senatori chiamati a far parte di questa Commissione.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione » (N. 240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato Numero 240.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. La perspicua relazione redatta su questo disegno di legge, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione, e che fu stesa, con la capacità e la competenza che tutti gli conosciamo, dall'on. De Vito, è davvero esauriente. Egli infatti ha esaminato il problema complesso e ponderoso nei suoi molteplici aspetti, con larghezza di vedute, ond'è che così esauriente lavoro non può che attrarre all'egregio Commissario relatore il plauso e l'approvazione di tutto il Senato.

Dopo questa relazione, voler riprendere in esame tutte le disposizioni che sono contenute nel decreto-legge 2 dicembre 1928, sarebbe un fuori di opera, e perciò mi limiterò a fare pochissime osservazioni e raccomandazioni, qualcheduna delle quali potrà anche sembrare non del tutto attinente alla materia in esame, ma che tuttavia ha indubbiamente rapporto col grande problema della viabilità.

Anzitutto ritengo doveroso tributare lode al Governo Nazionale per avere affrontato l'arduo problema del riordinamento della viabilità con l'aver istituito l'Azienda Autonoma Statale della strada, con l'aver creata la Milizia della strada a cui ha affidata la vigilanza e la polizia sulle strade e sulla circolazione ed in quanto, con questo disegno di legge, tenendo presenti le osservazioni ed i rilievi che sono già stati fatti nella discussione che ebbe luogo alla Camera e degli altri che si faranno in questo Alto Consesso e della esperienza, s'avvia decisamente a dettare il Codice della strada includendovi le norme e le modificazioni necessarie per renderlo rispondente nel miglior modo alle esigenze dei tempi ed al sempre crescente traffico.

Di questo decreto meritano particolare rilievo le norme speciali dettate per prevenire i sinistri ai passaggi a livello. Io ritengo però, ed è questa la prima raccomandazione che rivolgo al Governo, che sia necessario provvedere al più presto, almeno per le strade di grande traffico, alla soppressione dei passaggi a livello

mediante sotto o sovrappassaggi. La Francia ce ne ha dato l'esempio e ci ha precorso votando 200 milioni appunto per la soppressione dei passaggi a livello. La necessità della soppressione dei passaggi a livello e della loro sostituzione mediante sottopassaggi o sopra passaggi o deviazione della strada si è resa più impellente dal giorno in cui sono stati soppressi i guardiani o casellanti ferroviari e dopo che l'automobile non è più un articolo di lusso e gli autoveicoli servono non soltanto al trasporto delle persone ma anche pel trasporto di merci e di derrate.

Ed occorre provvedere sollecitamente a tali soppressioni da tutti invocate, non solamente per l'incolumità pubblica, evitando i frequenti sinistri che si lamentano, ma anche per evitare le estenuanti attese e per rendere più sollecito il traffico e più celeri le comunicazioni nell'interesse della economia nazionale. La raccomandazione che io faccio mi pare di una evidenza così indiscutibile che penso che il Governo vorrà accoglierla ed al più presto rimediare.

Trovo giusto quanto si è dettato per disciplinare meglio i sistemi di accertamento della idoneità dei conducenti di autoveicoli. Ma non soltanto ai conducenti di autoveicoli si deve pensare. È necessario altresì dettare norme severe e rigorose pel rilascio di speciali licenze ai conducenti di barrocci e di veicoli a trazione animale. Il più delle volte gli scontri avvengono e la causa dei sinistri va ricercata nell'imperizia di chi guida non solo l'autoveicolo, ma anche di chi guida i veicoli a trazione animale; talchè, per quanto grande sia l'abilità, la esperienza e la prudenza di coloro che sono davvero abili guidatori, questi ultimi non riescono a prevedere l'insipienza altrui. Ond'è che io penso che non sarà mai troppo eccessivo il rigore nell'accertare la idoneità e la capacità di tutti i conducenti prima di rilasciare le richieste patenti. Il problema è strettamente connesso a quello della pubblica incolumità. E perciò meritano approvazione incondizionata le disposizioni contenute nel decreto-legge circa il ritiro delle patenti di abilitazione a coloro che se ne dimostrano incapaci ed immeritevoli, e contro quei conducenti che, dopo l'investimento, dimostrando poco civismo e poco senso umanitario, fuggono, abbandonando gli

investiti. Contro questi individui che non hanno alcun senso di scrupolo e di responsabilità non si può essere indulgenti.

Ma io voglio fare una raccomandazione particolare ed è quella di estendere e di dare un maggiore sviluppo alla viabilità minore perchè possa sempre più e sempre meglio e più efficacemente corrispondere alle ognora crescenti esigenze agricole, commerciali ed industriali. E vorrei che la viabilità minore fosse affidata alle provincie che posseggono già un'attrezzatura speciale e che sono munite di uffici tecnici, con ingegneri specializzati. Sono d'avviso che affidando la cura, la sorveglianza e la manutenzione di queste strade minori all'Ente provincia, e dando alla medesima mezzi adeguati, questa vi provvederà con maggiore economia e con unicità di direttive e di criterio.

VICINI MARCO ARTURO. Ci sarebbero più spese in questo caso!

NUVOLONI. Non credo che vi sarebbero più spese, perchè anche i comuni che nella spesa debbono contribuire, dovrebbero avere diritto al controllo.

A questo riguardo io posso affermare che nella provincia di Imperia le strade comunali, per la cui manutenzione fu costituito un Consorzio tra provincia e comuni e che furono affidate alla provincia, si trovano in ottimo stato, sono tenute bene e costano assai poco.

E poichè sono stato tratto a parlare della mia provincia, sento il dovere di richiamare l'attenzione di questo Alto Consesso sulle opere stradali che si stanno compiendo nella provincia di Imperia dal Ponte S: Luigi verso Genova. Anche nell'estrema Liguria occidentale si sentono già i benefici effetti dell'istituzione della Azienda autonoma della strada. Fino allo scorso anno nelle città di confine francesi si leggevano manifesti coi quali si diffidavano i forestieri a venire in Italia, dicendo che le strade dell'antica e storica Cornice erano impraticabili. Ed in realtà, per quanto si esagerasse a danno nostro, molto di vero c'era, talchè chi dopo aver percorsa la Costa Azzurra francese entrava in Italia non poteva far a meno di rilevare che la Francia aveva strade molto migliori delle nostre. Questo non sarà più fra breve tempo e di ciò va data lode incondizionata al Governo Nazionale, il quale sotto la direzione oculata dell'Azienda autonoma

stradale, voluta dal Capo del Governo ed al cui Consiglio presiede l'onorevole ministro Di Crollanza, di cui nello scorso anno in quest'Aula abbiamo sentito tessere dal Duce con appassionata parola un alto elogio, sta migliorando quella strada. Infatti l'Azienda stradale oggi fa dei lavori che si possono realmente chiamare romani. La larghezza deficiente della strada tirrena è stata portata ad 8, 10 ed anche 12 metri; le curve, frequenti, pericolose, colle svolte assai strette, sono state pressochè eliminate; la sede stradale irregolare è oggidì sostituita con una massicciata robusta che desta la meraviglia di chi la vede. Ne si è ommesso di mettere fiori e piante sui bordi, e di farvi marciapiedi pei pedoni; onde io penso che tra poco tempo la strada Aurelia sarà una delle migliori di Italia e sarà orgoglioso vanto del Governo Nazionale e dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, nonchè dei dirigenti dell'Azienda stradale. (*Approvazioni*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. L'articolo 2 del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento e presentato all'approvazione del Senato, dà facoltà al Governo di coordinare, emendare e completare le norme del decreto-legge 2 dicembre 1928, tenuto conto dei voti delle Commissioni parlamentari e delle discussioni avvenute nella Camera dei deputati e del Senato. Questo dunque autorizza oggi una proficua discussione delle norme in esso contenute, in quanto che è lo stesso Governo del Re che chiede, in conformità all'approvazione già ottenuta nell'altro ramo del Parlamento, che anche il Senato contribuisca ad emendare, modificare, migliorare le norme presentate alla sua approvazione.

Il disegno di legge in esame si compone di due parti. Una, la parte principale, comprende le norme tecniche relative alla tutela ed alla circolazione delle strade e delle aree pubbliche, l'altra, che è racchiusa nell'ultimo titolo, le sanzioni e le norme di procedura, le quali sono, tranne alcuni articoli, d'indole essenzialmente penale. Come il Senato comprende, è di queste appunto che io mi occuperò brevemente.

Parlerò con brevità ed in sintesi, ritenendo che così riuscirò a far comprendere con accenni e senza dimostrazione il mio pensiero ai tecnici e agli altri la sostanza del mio ragiona-

mento. Mi sforzerò di evitare che la brevità vada a discapito della chiarezza, memore dell'avvertimento del Venosino: « dum brevis esse laboro, obscurus fio ».

A base delle mie osservazioni pongo i criteri che debbono essere di guida per fare una buona legge, una legge che sia facilmente comprensibile e facilmente interpretata ed applicata, e cioè:

a) precisione ed uniformità del linguaggio giuridico, affinchè le varie norme possano da esso trarre spiegazione e lume;

b) raggruppamento ordinato delle disposizioni, affinchè la mente dell'interprete chiara intravveda il concetto della legge;

c) corrispondenza delle norme giuridiche ai principî generali del diritto e della ragione pratica e giuridica della legge.

Strade ed aree pubbliche.

Questa definizione si ha in parecchie parti del disegno di legge: nel titolo I « Della tutela delle *strade ed aree pubbliche* »; nel capo II titolo IV: « Sanzioni particolari per la violazione delle disposizioni relative *alle strade ed aree pubbliche* ».

Per contrario: il disegno di legge porta la intestazione: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928 contenente norme *per la tutela delle strade e per la circolazione*; l'articolo 1°: « è convertito in legge il Regio decreto..... contenente norme per la *tutela delle strade e per la circolazione* ».

Inoltre l'articolo 22 nella prima parte menziona le *strade di uso pubblico ed aree ad esse equiparate*, nel primo capoverso le *autostrade* e nell'ultimo il *patrimonio stradale del comune e le strade vicinali di uso pubblico*.

Ora mentre nel disegno di legge non v'è alcuna definizione o distinzione delle strade, nella legislazione vigente v'è il Regio decreto 15 novembre 1923 che, riassumendo la classificazione fattane sulla legge del 1863 in strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le strade pubbliche divide in cinque categorie, che comprendono tutte le strade ed aree nelle quali si ravvisa il carattere pubblico.

Ora io domando: data questa diversità di nomenclatura ammessa nello stesso disegno di

legge, data la diversità del carattere che si ravvisa nella maggior parte di esso, le disposizioni speciali che si riferiscono « alle strade ed aree pubbliche » dovranno applicarsi solo alle violazioni di legge che si commettono in esse e non nelle altre?

Ad esempio, quelle del capo II titolo IV « Sanzioni particolari per la violazione delle disposizioni relative alle strade ed aree pubbliche », dovrebbero applicarsi a quelle commesse in codeste strade, mentre è evidente che alcune, quelle degli articoli 122, « responsabilità del proprietario o del conducente dei veicoli », e del 123 « azione per risarcimento dei danni », sono applicabili alle violazioni della legge che hanno luogo su tutte le strade.

Veicoli — Autoveicoli.

Parecchie disposizioni e capi della legge ne fanno menzione. Per brevità accenno all'articolo 22 che riguarda « l'incauto affidamento dei veicoli »; il 122 e il 123 su indicati che si riferiscono a danni prodotti « dalla circolazione del veicolo ».

Altre riguardano i veicoli e gli autoveicoli; cito l'articolo 35 che stabilisce le norme relative alla velocità « per ogni veicolo » e una speciale per gli « autoveicoli ».

Inoltre, mentre con l'articolo 67 si definiscono gli autoveicoli, nessuna definizione si dà del veicolo.

È evidente che, dato questo stato di cose, difficile riesca l'applicazione della legge, perchè se la lettera di essa importa che le norme si riferiscano alla violazione commessa a mezzo dei veicoli, lo spirito e la identica ragione di provvedere le estendono anche a quelle che si compiono con l'autoveicolo. È evidente che la parola « veicolo », non fu adoperata correttamente dal lato giuridico penale, giacchè alle volte la si è intesa in senso stretto ed altra in senso lato.

Ad esempio, l'articolo 42 che punisce l'incauto affidamento del veicolo, basta leggerlo per comprendere che la colpa ascrivibile al conducente del veicolo lo è del pari a quella di chi conduce l'autoveicolo. Alla stessa guisa è evidente che la responsabilità civile e la determinazione del *forum competentiae* stabilite negli articoli 122 e 123 per il danno prodotto dal

veicolo valgono parimenti per quello cagionato dall'autoveicolo.

Parmi dunque necessario provvedere adeguatamente in tali sensi nella redazione definitiva della legge penale riguardante i veicoli.

Ordine delle disposizioni.

Il quinto titolo, diviso in due capi, tratta di norme generali e norme civili, e tranne per quelle degli articoli 122 e 123, d'indole essenzialmente civile e dell'articolo 125, responsabilità civile del proprietario e penale del conducente, tutte le altre hanno per oggetto norme di natura essenzialmente penale. Come anche la Commissione permanente della Camera dei deputati osservava, occorre coordinazione. Quale essa debba essere non è qui il caso di accennare specificatamente per non arrecare con l'impiego di molto tempo tedio al Senato.

Sostanzialmente occorrerebbe:

a) intitolare il titolo IV « Sanzioni e norme di procedura »;

b) il 1° capo « Sanzioni civili » dovrebbe contenere gli articoli 122 e 123;

c) il 2° capo « Sanzioni penali e norme di procedura penale » dovrebbe contenere tutti gli altri, eccezion fatta per gli articoli 125 e 131, i quali dovrebbero essere collocati sotto altro capo intitolato « Norme speciali per gli autoveicoli ».

Circa l'ordine delle disposizioni ancora due osservazioni:

1° Il capoverso dell'articolo 113 che riguarda gli agenti che debbono procedere alla intimazione delle diffide non ha alcuna attinenza nè con la prima parte dell'articolo nè con le altre norme contenute nell'intero titolo. Esso perciò dovrebbe essere collocato in fine del titolo I.

2° L'articolo 120 determina quale debba intendersi il massimo dell'ammenda, qualora esso non sia stabilito dalla legge. L'articolo sembrami sia inutile perchè il massimo dell'ammenda è in tutti i casi determinato e mai nelle disposizioni è specificata la pena con la indicazione del massimo.

Contenuto giuridico delle disposizioni.

L'esame sotto questo punto di vista lo restringo per brevità agli articoli 119, 130, 125.

Il 1° stabilisce che il pretore *quando ritenga di dover pronunciare condanna vi procede mediante decreto penale senza limite di somma* ».

Dubbio, che certamente non a me nè a voi ma a coloro che debbono applicare principalmente la legge, i pretori, può sorgere, è questo: entro quali limiti la pena può applicarsi? nei limiti che segnano la competenza del pretore o di quelli stabiliti dalla disposizione per il reato?

Osservo preliminarmente che non parmi sia corretta la parola « somma », riferita alla condanna da emettersi dal pretore, perchè essa, come ne fanno testimonianza specialmente le disposizioni del codice civile e della procedura penale per talune condanne civili, è adoperata appunto per escludere il concetto della vera e propria pena.

Crederei opportuno usare il linguaggio del legislatore penale nell'articolo 301 che riguarda il decreto penale, e dire: « entro la misura stabilita dalla legge ».

L'articolo 130 è ancora da emendarsi.

Con esso è stabilito che il pretore pronuncia decreto di non doversi procedere, se non furono eseguite le notificazioni di accertamento del processo verbale prescritte dalla legge. La disposizione, che non era contenuta negli articoli 13 della legge 30 giugno 1919 e 55 Reg. 2 luglio 1914, come ho detto, mi sembra che non sia da accogliersi. Se il reato v'è, solo i casi che la legge consente e che ne troncano l'essenza, possono impedirne la prosecuzione dell'azione penale nascente dalla violazione della legge. Non può la negligenza del funzionario, o dell'agente, negligenza che il caso potrà suggerire anche alla volontà di deliberarla, non può essa frustrare il libero e necessario corso del giudizio.

A questo proposito torna acconcio osservare non potersi fare buon viso alla proposta del relatore della Camera dei deputati che « le contravvenzioni debbano essere accertate *de visu* dai funzionari ed agenti incaricati ».

Essa ripugna alle norme generali della prova penale per le quali la verità giudiziaria può essere accertata con ognuno dei modi consentiti dal codice di procedura e renderebbe più difficile, se non impossibile, l'accertamento, già per se stesso difficile, dei reati commessi a mezzo

dei veicoli e degli autoveicoli, anche per le difficoltà pratiche che esso offre.

Responsabilità per le contravvenzioni.

L'articolo 125 ne stabilisce due per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, del proprietario dell'autoveicolo e del conducente. La responsabilità del primo è ristretta al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al conducente, a condizione che provi la circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà e che il contravventore sia insolvente.

La responsabilità del conducente si attua con il pagamento dell'ammenda, cui fu condannato, nel caso sia solvente, o con l'espiazione della pena corporale commutando in carcere l'ammenda, qualora sia insolvente anche il proprietario. Variamente è stata ritenuta, nelle precedenti legislazioni, la responsabilità civile del proprietario, ora non più responsabilità solidale, ma sussidiaria all'insolvenza del conducente condannato e insolvente.

Non è il caso di discuterne data la uniformità del pensiero della Camera dei deputati e dell'Ufficio centrale del Senato.

Da discutere è la seconda norma relativamente alla incerta espiazione della condanna inflitta al conducente.

La disposizione, come risulta dalla relazione, ha richiamata l'attenzione dell'Ufficio centrale del Senato, il quale fece qualche considerazione malinconica, ma nessuna proposta di modificazione dell'articolo.

Io accetto le considerazioni e per esse e per altre ragioni ritengo al contrario che esso sia da modificare.

Lo richiedono i precedenti storici delle disposizioni.

Infatti l'articolo 10 legge 30 giugno 1912 stabiliva: « È responsabile delle ammende per contravvenzioni, in cui sia incorso il conducente, *anche* il proprietario qualora si trovi sul veicolo o questo circoli per suo ordine o permesso ». Uniforme è l'articolo 56, capoverso, del regolamento 12 luglio 1914, ed uniforme anche l'articolo 81, Regio decreto 31 dicembre 1923, in quanto vi si legge: « Salvo quanto è disposto nell'articolo 60 del codice penale è

responsabile del pagamento dell'ammenda inflitta al conducente di autoveicoli *anche* il proprietario ».

Lo richiede il concetto stesso informatore della legge, chiaramente espresso nella relazione ministeriale, che la precede. Leggesi in essa: « La responsabilità del proprietario dei veicoli sarà, per tal modo, restituita alla sua vera essenza, che è quella di una responsabilità esclusivamente civile, mentre sarà mantenuto, all'ammenda inflitta al conducente, come corrispettivo del reato commesso, il suo vero carattere di pena ».

Ora evidentemente, se l'ammenda inflitta al conducente è pena corrispettiva del reato, essa, una volta che è stata applicata al colpevole, deve essere sempre da lui espiata.

Lo richiede da ultimo l'essenza del magistero punitivo, che non consente la pena sia espiata da persona diversa da quella cui essa fu inflitta, e non la rigida sanzione del magistrato, ma la pura sorte sia norma della esecuzione delle sentenze divenute cosa giudicata.

La responsabilità civile del proprietario, introdotta nella legge come corrispettivo della sua mancanza di diligenza, non può servire per concedere la impunità al conducente colpevole. Parmi quindi che, pur disponendosi resti ferma la responsabilità civile del proprietario nei casi indicati dall'articolo 125, questo dovrebbe modificarsi nel senso che la condanna debba essere eseguita, anche quando il proprietario paghi la somma equivalente e che il conducente debba espiare la pena inflittagli o col pagamento dell'ammenda o con il carcere per il tempo corrispondente all'ammenda insoddisfatta.

Onorevoli senatori, nel tempo in cui fui chiamato ad applicare e dare legale interpretazione alle norme delle leggi speciali, nel constatarne le deficienze, auspicavo maggiore cura nella compilazione di esse. Oggi che sorte propizia mi concede di tradurre in atto codesta aspirazione, dovere di magistrato e di senatore mi ha consigliato di studiare con intelletto d'amore il disegno di legge e di esporvi le osservazioni e le modificazioni che a mio avviso ad esso dovrebbero apportarsi. Che, se le une e le altre saranno accolte, o se esse varranno a rendere palese, per i rilievi che in contrario siano fatti, il senso delle disposizioni dubbie, io

mi reputerò sempre fortunato perchè avrò compiuto il mio dovere con l'intento di cooperare a che la legge sia non solo manifestazione della potenza dell'ingegno, ma anche espressione della scienza giuridica italiana.

LONGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI. Prendo la parola per una raccomandazione. La raccomandazione del resto è nello spirito di questo progetto di legge. Come è già stato osservato testè, un primo articolo comincia col raccomandare l'approvazione del disegno di legge annesso. Un secondo chiede l'autorizzazione per il Governo del Re di poter procedere al coordinamento e alla revisione delle norme, tenuto conto delle osservazioni che saranno fatte dalla Camera e dal Senato. Vi è quindi un invito alle osservazioni, affinchè appunto se ne possa raccogliere larga messe, per poi sottoporla alla Commissione incaricata del coordinamento e della integrazione.

Le norme di questa legge sono complesse; così complesse che il pubblico col suo fine intuito le ha dato il nome solenne di « Codice della strada ». Io direi ch'esso si divide in quattro parti. Una prima contempla le strade; una seconda le macchine; una terza gli uomini, a piedi e... in auto; la quarta, infine, le responsabilità. Per quanto possano essere numerose le risorse della scienza e delle invenzioni, in sostanza le buone norme sono quelle già poste e noi potremmo essere certi che se fossero osservate, se cioè le strade fossero ben mantenute e costruite, se le macchine fossero perfette, se periti e accorti fossero gli uomini, i sinistri sarebbero assai più rari, e il pedone, il famigerato pedone, potrebbe sperare di morire.... di morte naturale.

Ma le leggi, si dice argutamente, sono fatte per essere violate. E d'altra parte molto bisogna concedere anche alla fatalità. E così i disastri avvengono, e così avviene la rottura della pace, pace per la quale, aggiustate alla meglio le ossa, quando si può, si pensa, in ogni caso, agli equipollenti e cioè alla saldatura nella forma del risarcimento del danno, fondato sul principio della responsabilità.

Ora è qui, in questo campo giuridico, che io ho naturalmente fissate le mie osservazioni. È qui che si sono dettate norme, lo dico francamente, che forse sono le meno felici del

decreto, per il modo con cui è sistemata la materia e anche per la sostanza. Vi campeggia una disposizione che riguarda la responsabilità. Essa è solidale tra il proprietario ed il conducente, e la colpa è presunta.

Per altro è sufficiente, di fronte all'innumerevoli varietà dei casi che ci appresta la vita, questo solo articolo, del resto ereditato dalle precedenti disposizioni sulle strade? L'on. Relatore, il senatore De Vito, si è accorto delle falle e non ha mancato di segnalare che occorrono delle integrazioni, nè ha mancato di segnalare l'opera faticosa della giurisprudenza per risolvere molti casi. Così ha accennato alla fattispecie del proprietario che, depositata l'automobile in un garage altrui, la trova adoperata da altri che determina un infortunio. Peggio ancora quando la macchina, Dio guardi, si presta agli amici. Nè meno spinosa è la situazione dell'incontro delle colpe. E il Relatore illustre nota che la giurisprudenza ha saputo affrontare questi casi, che vanno oltre i casi tipici legislativi, mediante le sue sapienti costruzioni, ricorrendo ai principî generali, ai principî del comodato, a quelli del mandato ed a quelli infine della mutua responsabilità.

Ma l'on. Relatore a questo punto ritiene sia difficile lo stabilire regole fisse e sia meglio lasciar fare ancora alla giurisprudenza. Osserva che le stesse Commissioni precedenti, occupatesi di questi e di analoghi casi, hanno creduto di fermarsi soltanto all'articolo della solidarietà e della presunzione. E finisce col dire, non senza una certa titubanza, che la soluzione più pratica sarebbe quella dell'*assicurazione obbligatoria*.

Ebbene sì, onorevoli colleghi, io sono recisamente per l'assicurazione obbligatoria e totalitaria. Ritengo che in questa materia si debba percorrere tutta la traiettoria già percorsa a proposito degli infortuni sul lavoro. Anche a questo riguardo si cominciò con l'inversione della prova e con le presunzioni di colpa e si finì col risolvere il problema assicurando contro tutti i danni, in tutti i casi. Se così si facesse, se si obbligasse ad assicurare, o così dire, la macchina, per tutti i danni e in qualsiasi caso (in altri termini una assicurazione obiettiva per i danni causati dalla macchina), saremmo abbastanza garantiti.

Ma « unum facere et alterum non omittere ».

Io sono dunque di avviso che si debba fare di più; e cioè codificare quelle disposizioni che, risolte dalla giurisprudenza, possono essere considerate ormai un « jus receptum ». Se esse hanno questo punto di approdo, è bene che siano ormai normalizzate; e se la soluzione razionale di talune questioni non si può conseguire per via della interpretazione, in modo soddisfacente, è forza chiederla al legislatore.

Che cosa si pensa della responsabilità di colui che vende con patto di riservato dominio? Sarà egli responsabile della macchina che gira per conto di quegli che l'ha acquistata, e fino a che questi non abbia pagato l'ultimo centesimo, o non sarà opportuno in tal caso modificare il concetto di proprietà per il caso di così specifica applicazione, diversa da quella comune, per i fini comuni? E che cosa si pensa del caso che si sia ritardato il trasferimento della proprietà nei registri d'immatricolazione? E se il servizio è stato reso in base a un contratto di trasporto, dovremo noi ricorrere alla colpa aquiliana o alla responsabilità contrattuale? È grave il problema, perchè se si tiene una strada piuttosto che l'altra, si arriva a conseguenze diverse. Poi c'è il problema delle interferenze tra il giudicato civile ed il giudicato penale, che forse non è a sufficienza esaurito dalle disposizioni generali. E si presenta altresì il caso curioso, ma non raro, degli incontri di due assicurazioni: cioè quella del pedone assicurato per conto suo (ci sono dei saggi pedoni che si premuniscono!), mentre è assicurato anche il proprietario della macchina.

Io ritengo che sia bene che si arrivi a una codificazione di ipotesi così numerose, che sembrano di cerebrina invenzione e sono della cronaca di tutti i giorni. A questo e ad altro. Per esempio, mi sono domandato più volte (perchè le mie osservazioni sono colte dal vivo della vita), mi sono domandato se non sarebbe bene legittimare il fermo dell'investitore da parte di qualsiasi cittadino, almeno per il momento necessario alla sua identificazione. Nella realtà vi sono casi veramente impressionanti, che fanno pensare. Accanto al tragico si colloca talvolta, in doloroso contrasto, qualche spunto di comicità. Più di una volta è accaduto che, avvenuto l'incidente, l'investitore sia sceso dalla macchina, abbia trasportato la vittima ai così detti luoghi di pronto

soccorso, sia passato davanti alle guardie ferme innanzi alla porta e abbia conversato con gli infermieri; e compiuto così il suo dovere di buon samaritano, se ne sia andato, insalutato ospite.

Nessuno ha pensato però, nè l'infortunato (che forse non ne aveva il tempo), nè alcuno del pubblico, nè le guardie, nè gli infermieri, a quell'atto anch'esso di urgente umanità, che consiste nella identificazione dell'investitore. Il che poteva ottenersi, senza interrogatorii, col semplice rilievo del numero della targhetta, per lungo tempo rimasta ostensibile a tutti.

Ora, questo non accadrebbe se, con salutare provvedimento, si creasse un obbligo preciso, e con congrue norme si cercasse di creare una coscienza circa l'obbligo dell'autodenuncia, così come abbiamo creata la coscienza del non-abbandono.

Signori Senatori. Non sono molti giorni che io mi sono trovato a dover assistere ad uno scontro. Più che a soccorrere la vittima, il pubblico badava a imprecare e protestare contro l'investitore, ritenuto responsabile di eccessiva velocità.

Io... viaggiavo in incognito, e filosoficamente meditavo, in silenzio, quasi che fossi anch'io un colpevole. Infatti, a un certo punto, per mia disavventura, sono scoperto. « Ella, signor senatore, Ella che è un legislatore (così diceva il mio concitato interlocutore), perchè non porta l'eco di questi scandali al Senato, affinchè si provvéda? »

Signori senatori, ho portato in quest'aula la voce della strada. Credo di aver compiuto un dovere. (*Applausi*).

VALENZANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. Onorevoli Colleghi, l'Ufficio centrale cortesemente ha voluto far proprie alcune mie modestissime osservazioni sulla circolazione delle macchine agricole, in rapporto specialmente agli articoli 38 e 44 del progetto, e il relatore, che ringrazio, a pag. 15 della sua relazione si fa eco autorevole e delle preoccupazioni degli agricoltori e del senso di sorpresa destato, in quanti si occupano di bonifiche, dalle limitazioni e prescrizioni « che costituiscono (sono parole della relazione) grave intralcio alla diffusione e all'uso di macchinario, considerato ormai indispensabile per ogni grande azienda agricola ». E infatti, se le norme del

progetto, quali risultano dal combinato disposto degli articoli 38 e 44, non venissero modificate, o almeno nella loro pratica attuazione notevolmente attenuate, si renderebbe impossibile il dissodamento meccanico dei terreni, che pure è parte essenziale degli obblighi imposti agli agricoltori per le opere di bonificazione; perchè il macchinario importato in Italia con facilitazioni, incoraggiamenti e premi del Governo e quello ricevuto a titolo di riparazioni, cade tutto sotto le proibitive disposizioni di questi articoli. E noi tutti sappiamo che la bonifica dell'Agro Romano, oltre le condizioni generali e comuni a tutte le bonifiche, strade, abitazioni, acqua potabile, presuppone e richiede lo scasso profondo dei terreni, senza di che inutili e vani riuscirebbero, come furono nel passato, gli sforzi di opera, di lavoro, di capitali; se l'aratro meccanico non discende fino a 90 centimetri, ad un metro e ad un metro e 20, non può compiere il miracolo di trasformare in terreno feracissimo l'arido e sterile « cappellaccio » della nostra campagna Romana.

Noi oggi in Italia abbiamo 62 apparecchi da dissodamento profondo, e di questi ben 49 lavorano qui nell'Agro Romano; e soltanto dal Consorzio obbligatorio pel dissodamento, tra l'Opera Nazionale Combattenti e l'Istituto Sperimentale Zootecnico, fino al 31 dicembre 1929 sono stati eseguiti 7500 ettari di aratura profonda e 7500 di aratura meccanica. Questa ingente mole di lavoro richiede lo spostamento continuo delle macchine da una tenuta all'altra, e le macchine debbono necessariamente percorrere o quanto meno attraversare strade nazionali, provinciali, comunali e quelle di bonificazione dell'Agro. Ma l'articolo 38 stabilisce che i veicoli a quattro ruote non debbono avere come peso massimo che 80 quintali, mentre ciascuna locomotiva di questi strumenti pesa 225 quintali; e l'articolo 44 stabilisce che la superficie dei cerchioni delle ruote deve essere senza discontinuità in qualunque senso, mentre i cerchioni delle ruote posteriori di queste locomotive hanno delle fasce diagonali, le quali non sono però le alette di altre macchine agricole.

La difficoltà che viene opposta dall'Azienda delle strade è che col peso eccessivo e con le barre d'acciaio si rechi troppo forte nocimento al manto bituminoso che ricopre le strade rin-

novate con questo sistema. Ma l'esperienza di un intero anno ha dimostrato che se la circolazione di queste macchine agrarie è fatta con le cautele dalla stessa Azienda suggerite ed imposte a titolo d'esperienza durante tutto il 1929, nessun danno si arreca alla strada, malgrado il peso delle macchine, e la forma dei cerchioni.

Dopo ciò mi attendo che l'onorevole ministro, in accoglimento anche dei voti espressi dall'Ufficio centrale, vorrà assicurare il Senato che nella redazione del testo definitivo della legge saranno apportate le opportune e necessarie modificazioni agli articoli che ho ricordati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Alfredo Baccelli a presentare una relazione.

BACCELLI ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1929 riguardante l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi » (293).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Baccelli Alfredo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Nomina di una commissione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea in questa stessa seduta, ho nominato a far parte della Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge « Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati », i senatori: Bonicelli, Calisse, D'Amelio, Diena, Facchinetti, Garofalo, Spirito.

Domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici. Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

a) trenta membri della Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge;

b) nove membri della Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio.

II. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione di finanze;

b) di tre membri della Commissione per le petizioni.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione (240).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca disposizioni concernenti la detenzione, somministrazione e vendita nei pubblici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (276);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione (316);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (322).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 8 marzo 1930

ALLE ORE 15.

a) per la loro costituzione;

b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni (355);

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione (356). (*Iniziato in Senato*);

Approvazione della Convenzione consolare italo-turca, firmata a Roma il 9 settembre 1929 (357). (*Iniziato in Senato*);

Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri Reali (365). (*Iniziato in Senato*);

Lunghezza del miglio marino (366). (*Iniziato in Senato*);

Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie (312);

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze (331);

Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette (332);

Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371 (333);

Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'Armata (339);

Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza (340);

Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari (341);

Modificazioni al Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'Unione militare (342);

Riforma della legge sul tiro a segno nazionale (343);

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (344);

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina (345);

Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la Provincia, il Comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'Ingegneria, della Regia Scuola Superiore di Chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna (348);

Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale (334);

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Cassa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151 e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (335);

Cessione all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia Agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo (336).

Risposte scritte ad interrogazione.

GALIMBERTI. — « Al ministro della guerra se non intenda di conservare (almeno fino alla povera borgata delle « Ferriere ») la strada militare che da Bersezio (Cuneo) mena al Colle del « Pouriac » utile in pace quanto e più lo sarà certo in guerra ».

RISPOSTA. — Per quanto l'interrogazione tocchi un argomento della massima riservatezza posso comunicare che il desiderio espresso dall'onorevole interrogante sarà tenuto presente dal Ministero quando, consentendolo le disponibilità di bilancio, potrà essere riesaminata tutta la complessa questione delle strade in zona di frontiera.

Mentre m'è grato dare tale assicurazione, porgo gli atti della mia particolare considerazione.

Il ministro: P. GAZZERA.

GALIMBERTI. — « Al ministro dell'interno per conoscere se non creda, all'intento di completare l'attuale edificio per la giustizia in Cuneo (non più sufficiente per servire ai bisogni odierni di tutto il servizio quadruplicato con la cessazione dei tribunali circondariali senza locali sufficienti quindi per i giudizi per gli avvocati e procuratori, con l'archivio inconservabile nelle camere del sottosuolo) consorzio e invitare i comuni interessati (specialmente quelli che acquistarono i locali dei cessati tri-

bunali) a stanziare adeguati fondi nei rispettivi bilanci ».

RISPOSTA. — « Il Regio decreto-legge 3 maggio 1929, n. 1042, confermando le disposizioni già contenute nella legge sull'ordinamento giudiziario pone a carico dei comuni interessati le spese di pigione annua dei locali ad uso degli uffici giudiziari, di riparazione e manutenzione dei locali stessi, di acquisto e riparazione dei mobili degli uffici medesimi. In ottemperanza a tali disposizioni, il comune di Cuneo, per le accresciute esigenze dei servizi in seguito alla soppressione dei tribunali di Saluzzo, Alba, Mondovì, ha provveduto all'adattamento del Palazzo di giustizia, incontrando la spesa di circa lire 200,000 mentre, per il completamento dell'edificio, ha ora allestito un progetto che importerà una spesa di circa lire 500,000.

L'onere complessivo, derivante da tale adattamento e completamento, od il maggiore fitto che, in conseguenza di tali lavori, dovrà corrispondersi al proprietario del fabbricato, dovrà essere ripartito fra i comuni interessati, nelle proporzioni e con le modalità stabilite dal suindicato decreto. Non si comprende, quindi, vigenti tali disposizioni, quale funzione dovrebbe avere uno speciale Consorzio dei comuni costituenti la circoscrizione giudiziaria.

Che se poi, come sembrerebbe dal testo della interrogazione, si richiedesse un reparto di spese, fatto con criteri tali da mettere a carico dei comuni, sede dei soppressi tribunali, oneri proporzionalmente maggiori a quelli degli altri costituenti la circoscrizione giudiziaria, si fa presente che non è possibile aderire a tale richiesta, in quanto i criteri di ripartizione delle spese del genere sono tassativamente stabiliti dall'articolo 2 del Regio decreto n. 1042 suindicato.

In linea di massima, poi, si deve avvertire che, stante l'indirizzo del Governo di ridurre la pressione tributaria degli enti locali, questo Ministero ritiene di dover non solo non incoraggiare, ma nemmeno consentire nessuna spesa che non sia strettamente necessaria ed indilazionabile ».

Il sottosegretario di Stato:

F.to: ARPINATI.

GALIMBERTI. — « Al ministro della giustizia e degli affari di culto circa i suoi propositi

sulla impossibilità di mantenere nello stato presente il carcere provinciale (ora) di Cuneo, che, vecchio di due secoli, adatto appena per l'uso del prisco circondario senza camere a pagamento, senza riscaldamento, con il pericolo che, in caso d'incendio, vada in fiamme la parte in legno destinata alle carcerate, è ormai inadatto (tanto che, con generale disagio, occorre distribuire i carcerati nelle varie carceri della provincia); onde miglior partito sarebbe, col concorso degli enti interessati, che codesto Ministero disponesse per la costruzione di un nuovo carcere ».

RISPOSTA. — Le condizioni del servizio carcerario nella città di Cuneo hanno formato oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero, il quale conviene che la migliore soluzione sarebbe quella di costruire un nuovo carcere.

Ma finora non è stato possibile di provvedere in tale senso, occorrendo al minimo la somma di quattro milioni, che si presume occorrerebbe per la nuova costruzione.

Fu perciò chiesto all'Amministrazione comunale e provinciale se, tenendo conto dei vantaggi generali loro derivanti dalla istituzione di un più grande e moderno centro carcerario, nonchè del valore dell'attuale stabile, fossero disposte a concorrere alla soluzione del problema, con una quota di contributo nelle spese.

Senonchè, mentre la Provincia escludeva di poter concorrere in alcun modo, il Comune si limitava ad offrire l'area, la quale rappresenta una percentuale molto piccola della spesa totale.

Fin qui per la questione del nuovo carcere.

In quanto al problema dell'attuale fabbricato, questo Ministero non mancò già di farvi eseguire lavori di riattamento per parecchie decine di migliaia di lire, e forse altre spese avrebbe fatte (per quanto una sistemazione vantaggiosa del vecchio inadatto fabbricato non sembri possibile nè proporzionata al sacrificio da sostenere) se l'autorità militare non si fosse rifiutata di cedere alcuni locali limitrofi.

È ora, poi, allo studio un'altra proposta fatta dal Comune di permutare cioè l'attuale fabbricato delle carceri con altro di proprietà comunale in via Roma, sede degli uffici finan-

ziari, impegnandosi il Comune stesso ad eseguire i lavori di riattamento del carcere.

A tal fine è necessario non solo che venga riconosciuta la idoneità dei lavori di miglioramento che il Comune si assumerebbe di eseguire a sue spese nell'edificio carcerario, ma anche che sia valutata con ponderato esame la convenienza della cessione, per effetto della quale l'Amministrazione carceraria verrebbe a

trovarsi nelle condizioni di locataria di fronte al Comune.

Il sottosegretario di Stato
f.to MORELLI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.